

## TORNATA DEL 16 APRILE 1859

— 20 —

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CAVALIERE DES AMBROIS.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna — Continuazione del discorso del senatore Massa-Saluzzo in favore del progetto ministeriale — Discorso del regio commissario cavaliere Serra in appoggio del progetto del Ministero ed a confutazione degli appunti del senatore Musio.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

**CINQUARTE,** segretario, legge il verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

**MAMIONI,** segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni.

2933. Ventiquattro abitanti del comune di Genuri, provincia d'Isili.

2934. Duecento nove abitanti del comune di Ulassai, provincia di Lanusei.

2935. Quarantun abitanti del comune di Lodè, provincia di Nuoro;

2936. Cinquantasette abitanti del comune di Sini, provincia d'Isili;

2937. Ventotto abitanti del comune di Siurgus, provincia d'Isili;

2938. Ottantotto abitanti del comune di Nurallao, provincia d'Isili;

2939. Quarantè abitanti del comune di Bitti, provincia di Nuoro,

Domandano che nel progetto di legge sull'abolizione degli ademprivi in Sardegna vengano introdotte delle modificazioni.

2940. Trentacinque abitanti del comune di Uri, provincia di Sassari;

2941. Settantun abitanti del comune di Decimoputzu, provincia di Cagliari,

Chiedono che nel progetto di legge sull'abolizione degli ademprivi la misura di compenso a favore dei comuni ademprivisti sia portata indistintamente ai due terzi dei terreni, qualunque ne sia la quantità.

**PRESIDENTE.** Queste petizioni saranno come le precedenti trasmesse all'ufficio centrale incaricato del progetto di legge sugli ademprivi.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEGLI ADEMPRIVI NELL'ISOLA DI SARDEGNA.

**PRESIDENTE.** È ripigliata la discussione generale sulla legge degli ademprivi.

La parola è al senatore Massa-Saluzzo.

**MASSA-SALUZZO.** Nella seduta di ieri io aveva l'onore di esporvi alcune mie osservazioni preliminari, prima di addentrarmi nella materia degli ademprivi. Io vi osservai come da 140 anni che la Sardegna trovassi associata ai destini della dinastia Sabauda, gli abitanti dell'isola ed i re di Sardegna si trovassero lieti delle nuove sorti loro procacciate dai trattati diplomatici, e come fosse riservato al magnanimo Carlo Alberto ed al leale suo successore di far cessare ogni diversità di trattamento tra i popoli della Sardegna e quelli del continente per farne una sola nazione fortemente unita al suo re cogli stessi vincoli di sudditizia devozione, pronta a correre gli stessi destini.

Io vi accennai che da un secolo e mezzo furono costanti gli sforzi e le cure del Governo Sardo per introdurre nell'isola migliori leggi regolatrici della pastorizia, dell'agricoltura, per la conservazione dei boschi e delle selve, per introdurvi i vantaggi delle vere proprietà stabili e perfette, per farvi cessare i danni e gl'inconvenienti derivanti da consuetudini ed usi inveterati, e vi soggiunsi che se tutte quelle leggi non avevano sempre conseguito il loro scopo, od assai tardamente lo avevano raggiunto, ciò doveva ascrivarsi non a mal volere degli abitanti, o delle persone preposte al reggimento dell'isola, ma bensì piuttosto a circostanze atmosferiche e topografiche ed alla forza di inveterate abitudini e pregiudizii, come pure alle complicazioni politiche dei tempi.

Vi dissi che una delle essenziali riforme da compiersi nella Sardegna era l'abolizione degli ademprivi e per farvi conoscere l'influenza che i medesimi esercitarono nell'attuazione delle precedenti leggi che ebbero per iscopo o la conservazione dei boschi e delle foreste, o il miglioramento della pastorizia, o la consolidazione della proprietà territoriale, vi feci un rapido cenno dei risultati che si ottennero nell'attuazione delle medesime, e delle sciagurate reazioni avvenute, delle quali furono cagione talvolta la realtà, ma spesse volte anche il pretesto di violati ademprivi.

Vi narrai pure come l'operazione più essenziale pel consolidamento delle proprietà territoriali della Sardegna fosse quella dell'abolizione dei feudi, intorno alla

quale immense difficoltà si sollevarono appena si conobbe il pensiero del magnanimo re che ebbe a concepirlo, e le quali se poco a poco e nel volgere di otto anni furono superate in quel miglior modo che le circostanze dei tempi lo consentivano, questa gloria è dovuta alla fermezza del re nel suo proposito, all'amore di patria, ed alla sagacità del ministro cui venne affidata l'amministrazione dell'isola di Sardegna, cav. Pes di Villamariana, ed alla energica cooperazione delle primarie autorità dell'isola (1).

Io vi tenni assai lungo discorso delle difficoltà incontrate nella liquidazione delle rendite feudali, delle esagerazioni ed eccessi in cui erano caduti e feudatari e comuni, e de' provvedimenti emanati affinché siffatti redditi fossero definitivamente liquidati in modo conforme alla giustizia ed all'equità.

Proseguirò quest'oggi nell'intrapreso assunto narrandovi le ulteriori difficoltà insorte intorno alle basi e alle massime che si dovevano adottare riguardo al consolidamento della proprietà de' terreni tutti sciolti dal regime feudale.

Molto più intricate qui sorgevano le questioni: si cominciò dal proporre tutte quelle che si sollevavano naturalmente in questa grande transizione dal regime feudale al regime libero delle persone e delle terre.

Vi erano in Sardegna beni *privati coltivati ed incolti*: riguardo ai beni coltivati il fatto poteva facilmente additarne i veri proprietari, enfiteuti od usuarj che fossero; ma per i beni incolti mancavano gli elementi talvolta per conoscerne i proprietari o gli utilisti che li avevano o ereditati dal loro parenti, o ricevuti dal feudatario per dissodarli e coltivarli, e che sì nell'uno che nell'altro caso non avevano potuto coltivare o dissodare, o per mancanza di mezzi, o per aver preferiti i vantaggi della errante e pigra pastorizia a quelli della stabile e laboriosa agricoltura.

Era dunque da avvisarsi ai diritti con cui dovrebbero regolarsi queste *proprietà* private o coltivate od incolte.

Vi erano, come esistono oggidì, immense proprietà *comunali*, e queste pure per poca estensione coltivate, e per molta estensione incolte e selvagge, ovvero ridotte a boschi e selve. Doveva premurosamente provvedersi perchè li terreni coltivati continuassero a conservarsi tali, sottraendoli meglio che si potesse alla devastazione del bestiame errante, e perchè li terreni selvaggi ed incolti si dissodassero, si coltivassero, si ripartissero fra

(1) Fra queste per dovere di giustizia e per sentimento di gratitudine lo ricorderò il cavaliere Montiglio allora viceré dell'isola, il conte Sauli, mio amico e collega, primo ufficiale del Ministero di Sardegna quando si dibatteva la massima dell'abolizione dei feudi; il cav. Musio, pur mio amico e collega, dapprima segretario di stato del viceré, poi ora avvocato generale patrimoniale del regno; il cav. Rubino, intendente generale della Sardegna, ora a giusto titolo deputato al Parlamento, ed il cav. De Juge, troppo immaturamente rapito agli affetti dei suoi amici, il quale succedette al cav. Rubino nella spinosa carica, e resse poi la segreteria di Stato per gli affari della Sardegna fino agli avvenimenti del 1848.

gli abitanti dei comuni, e perchè non si distruggessero i boschi e le selve.

Vi erano terreni demaniali riguardo ai quali occorreva la stessa distinzione tra li coltivati e gl'incolti e quelli che erano in istato di boschi e foreste; e occorreva per appagare la pubblica aspettazione che il Governo pronunciasse qual fosse il suo intendimento intorno alla destinazione che avrebbe dato a questi terreni demaniali di diversa specie, perchè sino d'allora nasceva in alcuni l'onesto desiderio che tutti codesti beni demaniali fossero generosamente donati ai comuni.

Oltre a queste essenziali avvertenze riguardo alle diverse specie di proprietà private, comunali e demaniali, erano pure da antivenirsi le difficoltà che potevano nascere dalla significazione che si vorrebbe attribuire alle denominazioni stesse di terreni privati, comunali e demaniali: e dopo tutto ciò erano da combinarsi le norme generali colle quali tutte codeste proprietà private e comunali si sarebbero consolidate nei rispettivi loro padroni. Era naturale di lasciare agli individui la libertà di coltivare le loro terre, e trarne il partito che meglio avrebbero creduto; doveva però provvedersi al modo con cui si credeva utile che dovessero amministrarsi e dividersi i terreni comunali, come pure dovevano stabilirsi le norme con le quali il Governo avrebbe potuto disporre dei terreni demaniali, e quelle con cui sarebbe regolato sopra i medesimi l'esercizio di quei diritti che appartenevano ai comuni, vale a dire gli ademprivi.

Per corrispondere alla pubblica aspettazione, appena compito il riscatto del feudo d'Arcais, il re Carlo Alberto fu sollecito di proclamare nell'editto del 12 maggio 1838 i principj e le norme con cui intendeva fossero regolati e distribuiti i terreni appartenenti ai feudi riscattati e da riscattarsi, i quali non fossero ancora passati legittimamente in proprietà dei privati e dei comuni, al quale scopo nello stesso editto incaricava il suo primo segretario di Stato per gli affari di Sardegna di rassegnargli un analogo piano.

Non poneva indugio il ministro a corrispondere al mandato conferitogli, e preparava l'ordinatogli regolamento; il quale stabilì le norme colle quali si intendeva consolidare nell'isola le proprietà delle terre, e sanzionò i principj generali con cui dovevano essere regolati i diritti dei privati, dei comuni e del Demanio sopra i terreni rispettivamente loro appartenenti.

Quel regolamento elaborato col concorso dei lumi della regia udienza, degli uffizi generali presso quel Magistrato, della società agraria di Cagliari, e di altri eccelsi personaggi conoscitori delle leggi, degli usi e consuetudini della Sardegna, ricevette la sovrana sanzione colla real carta 26 febbraio 1839; e intorno alle disposizioni in essa contenute mi riservo di ragionare diffusamente in altra parte del mio discorso.

Ma a condurre a compimento la divisione de' terreni contemplati nel suddetto regolamento non bastavano le massime teoriche e le norme legali in esso contenute, nè gli elementi approssimativi della consistenza de' ter-

reni privati, comunali e demaniali che si potevano raccogliere dai lavori o delle delegazioni feudali, o del supremo Consiglio del regno.

Per conoscere esattamente la estensione dei terreni suddetti si ravvisò indispensabile un'operazione geodetica, la quale mentre servirebbe a somministrare le nozioni necessarie per addivenire alla divisione dei terreni in modo proficuo alle popolazioni, riescisse pure ad un altro essenziale scopo, quello cioè di formare un catasto regolare e stabile nell'isola.

Furono quindi scelti e spediti in Sardegna esperti e zelanti ufficiali dello stato maggiore, ed altri periti nelle scienze geodetiche, affinché colla scorta degli apprezzatissimi lavori di un nostro dotto collega e benemerito della Sardegna per molti titoli, e conformemente a speciali istruzioni contenute in 50 articoli, approvate con decreto reale del 28 aprile 1840, procedessero alla misura in massa dei terreni privati, comunali e demaniali.

Ma in questa operazione erano da prevedersi naturalmente nuove difficoltà per la fissazione dei limiti dei terreni tra comuni e comuni, e tra questi ed i terreni demaniali, e l'uso di questi.

Quindi per rimuovere tali difficoltà e far progredire il più presto possibile le operazioni planimetriche e la successiva divisione dei terreni, con regio patenti delli 11 ottobre 1842 il re Carlo Alberto commise alla precedente delegazione feudale, colla variazione di due membri, l'incarico e di trattare fra gl'interessati un amichevole componimento da sottoporci alla sovrana approvazione; e qualora non riuscisse l'amichevole componimento, di pronunziare a termini di ragione e di giustizia nella via più pronta e sommaria; autorizzandola eziandio a proporre al re colle sue ragionate osservazioni quei provvedimenti che la natura economica degli affari e la ragione di pubblica utilità fossero per consigliare in alcuni casi, avuto ad ogni cosa il convenuto riguardo.

Proseguirono intanto le loro operazioni i periti incaricati della misura generale, perchè nell'articolo 7 delle loro istruzioni si era preveduto il caso, e stabilito che, occorrendo contestazioni fra gli interessati, il terreno cadente in questione verrebbe provvisoriamente rilevato e figurato in massa secondo le rispettive pretese, rinnettendone la correzione definitiva cessata la controversia.

Proseguì pure nei suoi lavori la delegazione sopra indicata, sino a quando si credette legale la sua costituzione; e per opera sua debbono essere state definite le controversie fra 37 comuni.

Se non che dopo la promulgazione dello Statuto non riconoscendosi forse più quella delegazione tribunale legittimo e competente, perchè riunisce misto potere, e giudiziario ed economico, il Governo con legge votata in Parlamento del 10 aprile 1854 erede tre speciali Commissioni amministrative nelle città di Cagliari, Sassari e Nuoro coll'incarico di proporre gli appezzamenti di boschi e selve demaniali a favore dei comuni aventi sopra di essi diritti di ademprivi, cui essi dovrebbero

rinunziare: e queste Commissioni furono pure munite di analoghe istruzioni annesse alla stessa legge.

Quali sieno stati i risultati delle suddette Commissioni dopo 5 anni, ben non si conosce. Il fatto però è che le medesime non poterono venire a capo delle incumbenze loro affidate; e ciò per le immense questioni e pretese suscitate dai comuni — Ma un altro fatto è pure costante, perchè risulta dalle operazioni planimetriche, ed è questo — che il totale dei terreni privati, comunali e demaniali ascende a 2,302,514 ettari — che di questi terreni 1,390,213 ettari sono coltivati — che per la estensione di 498,978 ettari sono incolti — e per quella di 413,322 ettari sono boschi e selve — che di codesti beni incolti i comuni possiedono ettari 341,448 — e 69,588 ettari di boschi e selve — mentre il demanio non possiede che 130,053 ettari di terreni incolti, e 348,274 ettari di boschi e selve.

Da questo confronto statistico dei terreni comunali e demaniali il Senato potrà facilmente giudicare se i comuni aventi una superficie totale di 409,056 ettari tra boschi e selve e terreni ancora incolti possono avere un reale bisogno di larghe estensioni di terreni demaniali per esercitarvi i loro ademprivi; o se non sia meglio che essi imprendano a dissodare e coltivare i loro terreni abbandonati ed incolti, distribuirne la proprietà fra i comunisti, e procacciare così ai medesimi in fondi loro proprii tutti quei vantaggi che sotto il titolo di ademprivi essi sono sovente costretti di procacciarsi a stento in luoghi lontani, ciò che già era lo scopo della legge del 6 ottobre 1820, e poi di quella del 26 febbraio 1839.

Premesse queste generali considerazioni desunte dal risultato delle principali leggi colle quali il Governo fece sempre tutti li suoi sforzi per diminuire in Sardegna i danni della pastorizia errante, e per farvi meglio prosperare l'agricoltura, e conservare i boschi e le foreste, io m'accosterò ormai alle principali questioni che furono sollevate riguardo agli ademprivi.

Deggio però premettere che io non intratterrò i miei onorevoli colleghi nè sulla etimologia, nè sulla definizione del vocabolo *ademprivi*. Erudite dissertazioni vennero fatte a questo riguardo e nella Camera elettiva ed in privati scritti. Ognuno può farsene l'idea che più gli aggrada; la derivazione di questo vocabolo non può avere influenza sulle altre questioni. E quanto alla definizione dopo quanto n'è stato detto e scritto credo sia ormai a tutti noto cosa s'intenda per *ademprivi*.

Ciò nondimeno se a taluno piacesse rinnovare la rimembranza circa la natura e varietà di questi ademprivi, non ha che a leggere la relazione della Commissione che fu eletta nell'altro ramo del Parlamento.

L'ademprivio si esercita nelle foreste:

- 1° Tagliando alberi di alto fusto per costruzioni;
- 2° Facendo legna per gli usi domestici;
- 3° Sfrondando piante per nutrire il bestiame (assidamento);
- 4° Raccogliendone ed esportandone i seccumi;
- 5° Formandovi carbonaie;

6° Pascolandovi e raccogliendone le ghiande;  
7° Occupandone i siti vacui con seminerii ora annuali (narboni), ora avvicendati (orzaline).

L'ademprivo si esercita nei terreni coltivabili:

1° Col seminerio, il quale ha luogo in molte maniere, cioè con una infinita varietà di avvicendamenti e di appezzamenti che può percorrere un periodo di tre, cinque, sette, nove anni, e che anzi in qualche località spingesi fino a ventuno;

2° Col pascolo, che s'avvicenda col seminerio.

L'ademprivo si esercita nei terreni incolti:

1° Col pascolo;

2° Coll'estrazione della calce, della marna;

3° Col raccolto di prodotti naturali del suolo inserienti specialmente alla tintoria, quali sarebbero alcune specie di funghi e certe radici.

Non mi soffermerò nemmeno molto nell'investigare se gli ademprivi costituiscono un vero diritto, ovvero un abuso, avvegnachè si è pur dimostrato chiaramente e con discorsi nel Parlamento, e con scritti antichi e recenti, che cotesti ademprivi costituiscono un vero diritto, perchè inerenti ai bisogni delle popolazioni; e che se pel modo di esercitarli possono degenerare, come soventemente accade, in abusi, in devastazioni, in vandalismo, non per questo cessano d'essere diritti sanzionati dalle leggi e dalle consuetudini feudali; le quali accordavano agli abitanti dei comuni la facoltà di provvedersi nei terreni del feudo, compatibilmente però alla loro natura ed estensione, di quanto loro era necessario per bisogni agricoli, pastorizi e domestici.

Accennerò qui soltanto di volo che io non potrei sottoscrivere alla opinione di coloro che qualificarono questi ademprivi come un condominio delle terre sulle quali si esercitano. Io non saprei per verità come colui il quale ha la facoltà di andare a cogliere qualche sacco di ghiande o a fare qualche fascio di legna o di erba in un bosco demaniale, debba perciò considerarsi come compadrone di quel bosco. Un condominio, o coproprietà dei vassalli sui beni demaniali del feudo mal si può conciliare con tutte le leggi antiche e recenti, le quali hanno sempre regolati questi ademprivi colle norme conformi piuttosto alla servitù piuttostochè con quelle della proprietà (1).

Se poi col condominio s'intendesse soltanto il diritto di appropriarsi il frutto o prodotto del suolo, senza però attribuire a chi ne usa la proprietà del terreno sul quale coglie, la questione scema d'importanza e si risolve in convenienza d'espressione.

Una delle più interessanti questioni è quella bensì di esaminare se a tenore delle leggi che susseguirono il riscatto dei feudi, i terreni feudali ritornati allo Stato abbiano conservato rispetto ai comuni e loro abitanti quella intiera soggezione cui sottostavano in dipendenza del regime feudale.

(1) Vcdansi le regie Prammatiche, tit. 42°, capo 2°, § 7. *Usus cedendi ligna tanquam servitus indivisibiles in alterum cedi non potest.*

I terreni della Sardegna, come già venne osservato, erano soggetti alle decime ecclesiastiche, alle prestazioni feudali, all'uso e alla comunione del pascolo, agli ademprivi, a varie specie di contribuzioni conosciute sotto il nome di *dirame*, e quel che più monta, erano reversibili alla Corona, ossia al Demanio dello Stato.

I vassalli inoltre erano soggetti a molte altre restrizioni della loro libertà ed indipendenza personale. Di fatti, a tenore ancora delle ultime leggi contenute nella raccolta pubblicata nell'isola per ordine del re Carlo Felice colla data del 26 gennaio 1827, essi non potevano cambiare domicilio da un feudo all'altro, o da un villaggio ad una città se non assoggettandosi alle condizioni di cui è cenno negli articoli 337, 338, 339, 340, 341 delle succitate leggi. Essi erano tuttavia sottoposti ai comandamenti domenicali, comunque temperati e ridotti a più umani trattamenti coi successivi art. 342 sino all'articolo 352. Essi inoltre soggiacevano al pagamento di molti altri diritti e prestazioni dovuti, non ai baroni, ma ai loro ministri di giustizia e scrivani delle curie, a cui allude il successivo articolo 353.

Oppressa la pastorizia, l'agricoltura, l'industria, la proprietà e le persone da tanta mole di pesi e da tante pastoie, assai lento e scarso sviluppo aver potevano. Ora questo infelice stato territoriale non ridondava meno a danno dei comuni e dei privati che degli stessi feudatari e del regio demanio, poichè la prospettiva delle gravi spese e dello scarso guadagno distoglieva e regnicoli e stranieri dal por mano a speculazioni agricole ed industriali; così rimanevano incolti ed improduttivi immensi tratti di terre non solo de' privati e dei comuni, ma eziandio del demanio feudale e reale. Il prospetto planimetrico dei terreni coltivati ed incolti dell'isola, annesso alla relazione, basta a comprovare codesta asserzione. Sopra una superficie di 2,302,514 ettari se ne riscontrano incolti e selvaggia ancora 498,984, de' quali 27,477 eziandio appartenenti ai privati, 841,448 appartenenti ai comuni, e 130,059 del regio demanio.

Ora lo Stato, il quale ha fatto grandi sacrifici pecuniari per sottrarre tutta questa massa di beni alla prestazione dei diritti feudali, per esonerarli dall'uso e dalla servitù dei pascoli, per moderare in essi l'esercizio degli ademprivi, per isbarazzare gli abitanti dalle molestie di tante diverse dirame delle servitù personali, e togliere loro i ceppi che li legavano al sistema feudale, lo Stato il quale ha erogato cospicui capitali nel costruire e lungo e attraverso l'isola le strade necessarie affine di porre in comunicazione tra loro gli abitanti ed agevolare il commercio; lo Stato che rinunziò ai diritti della eventuale devoluzione dei feudi, ed anzichè attenderne il gratuito ritorno alla Corona, si assoggettò al pagamento in contanti delle rendite feudali, mediante inserzioni sul Debito pubblico di considerevoli annue rendite in parte redimibili ed in parte non redimibili; lo Stato infine che, liberate tutte le proprietà private e commerciali da tanti vincoli e servitù, le consolidò in

coloro che le possedevano anche a titolo incerto e precario, doveva egli il solo rimanere estraneo, riguardo ai terreni riscattati, alli benefici e vantaggi che da questo riscatto sorgeva a favore dell'isola intera?

Se lo scopo della legge del 1839 fu quello di consolidare le proprietà territoriali dell'isola, perchè i benefici della medesima si restringeranno ai privati ed ai comuni e si negheranno allo Stato?

Questo non fu l'intendimento del legislatore che con tanta sollecitudine voleva provvedere alla riforma delle leggi territoriali della Sardegna, e se egli operò generosamente e pei feudatari e pei comuni nel riscatto dei feudi, dichiarò pure francamente sino dai primordi delle relative operazioni, quali erano le basi colle quali dovevano consolidarsi tutte le proprietà, non solo le private e le comunali, ma ben anche le demaniali, e le norme colle quali sarebbero stati divisi i beni comunali, ed assegnati (non già divisi) i beni demaniali.

Nell'articolo 1° della citata R. Carta del 12 maggio 1838 successiva al riscatto del feudo d'Arcais si stabiliva per principio generale che i beni appartenenti a quel feudo non passati ancora legittimamente in proprietà di privati o di comuni e che si conosceranno suscettivi di conveniente riparto verrebbero distribuiti nel modo, secondo le forme, e con quelle condizioni e corrispettivi che sarebbero dal re determinati, secondo il piano che gli sarebbe stato rassegnato.

Successivamente nell'articolo 2 si proclamava il principio generale ed assoluto, che tanto i terreni appartenenti al feudo, e che sarebbero stati distribuiti a termini dell'articolo precedente (cioè i terreni demaniali), quanto quelli di proprietà dei privati e de' comuni si intendevano sciolti da ogni qualità e soggezione feudale, si disse che i proprietari de' medesimi potevano liberamente disporre, conformandosi però al disposto delle leggi, e salvo gli altri legittimi diritti, e vi si soggiunse infine nell'articolo 4, che le surriferite disposizioni si intenderebbero di pieno diritto estese a tutti gli altri feudi, che per devoluzione o riscatto, o per qualsivoglia altro titolo venissero a rientrare nel regio demanio.

Era quindi già un principio inconcusso che i terreni demaniali per trattamento eguale a quello dei beni privati e comunali erano sciolti da ogni soggezione feudale, e che inoltre codesti terreni demaniali non avrebbero potuto essere assegnati e distribuiti se non con quei corrispettivi, con quelle condizioni, e con quelle forme che sarebbero state stabilite nel nuovo piano regolatore della divisione e concessione dei medesimi. Quali furono pertanto queste norme, queste condizioni e questi corrispettivi sanzionati nel regolamento approvato colla Carta reale del 26 febbraio 1839? Gettiamo un rapido sguardo sopra le principali disposizioni di questo regolamento che sono relative a questa materia e leggiamone gli articoli più essenziali.

Duolmi di dover entrare alquanto minutamente nell'esame di questo regolamento; ma siccome è il campo inevitabile della battaglia, così prego il Senato di permettere anche a me di scendervi, se non colla speranza

di riescire vincitore, almeno con quella di chiarire la situazione delle opinioni che si stanno a fronte.

Ecco gli articoli principali:

« Art. 1. I terreni compresi nei limiti dei feudi già riuniti, e che saranno per riunirsi alla Corona, appartengono od ai privati, od ai comuni od al regio demanio.

« Sotto nome di privati in questa materia si intendono anche i corpi morali ed i pubblici stabilimenti.

« Sotto nome di comuni si intendono pure le popolazioni in massa, come sono gli aggregati di *Furriadorgi*, *Stassi* e *Ussorgie* che già si reggono nelle proprietà e negli usi alla foggia dei comuni, sebbene non ancora erette in comunità.

« Art. 2. I terreni dei privati sono quelli di cui la proprietà perfetta, od imperfetta, appartiene ai medesimi per qualche legittimo titolo.

« I terreni soggetti alla servitù, o comunione generale del pascolo costituiscono una proprietà imperfetta.

« I terreni esenti da siffatta comunione in forza della chiusura, o di qualunque altra disposizione, formano sotto questo rispetto una *proprietà perfetta*.

« Art. 3. Sono considerati come proprietà dei comuni i terreni che costituiscono, o verranno a costituire le così dette *dotazioni comunali*, e nei quali i particolari non hanno ancora acquistato alcun diritto di proprietà né perfetta, né imperfetta, ma vi esercitano soltanto un uso regolato dai rispettivi loro bisogni.

« Art. 4. Sono considerati demaniali, vale a dire come proprii del regio demanio, ossia dello Stato, quei terreni, sui quali non compete alcun diritto di proprietà perfetta od imperfetta né ai comuni, né ai particolari, quantunque o gli uni o gli altri ne traggano qualche utile in forza d'un corrispettivo, o dei così detti *ademprii* o di qualunque altro uso.

« Art. 18. I terreni demaniali coltivabili rimarranno a disposizione del Governo, il quale si riserva di assegnarne quella quantità che crederà del caso od in proprietà, od in dominio utile, tanto ai comuni, quanto ai particolari, secondo i rispettivi bisogni, e colle regole che saranno infra stabilite,

« I terreni sopravvanzanti dopo i fatti assegnamenti saranno amministrati dal regio demanio a tenore delle istruzioni, che a tale uopo verranno date.

« Art. 19. Le selve, i boschi e le miniere, i laghi, gli stagni e le paludi sono di loro natura demaniali. Saranno però conservati nelle selve e nei boschi a favore dei comuni utenti gli ademprii di cui i medesimi vi hanno finora goduto.

« Qualora il Governo facesse concessioni speciali di miniere onde scavarle, o di laghi, stagni e paludi per proccingarli e renderli atti alla coltura, prescriverà pure le cautele e le condizioni opportune da osservarsi.

« Art. 20. Ove l'estensione dei boschi e delle selve sopravvansi ai bisogni ed agli usi degli stessi comuni, ne verranno dal Governo assegnati i limiti in cui continueranno ad esercitarsi i soliti ademprii.

« Art. 21. Disporrà il Governo dei boschi e delle selve rimanenti a favore di altri comuni, che ne manchino,

non esclusa ove convenga la particolare concessione di tratti boschivi a chi si obbligherà di osservare nel governo e nei tagli periodici delle piante le leggi ed i regolamenti che si prescriveranno.

« Art. 22. I comuni privi di boschi e selve, ed aventi d'altronde estesa superficie di terreni, onde formarne dovranno a ciò destinare quel tratto di terreno che si ravviserà adattato e sufficiente all'uopo.

« Dovrà questo essere piantato a bosco entro il termine che sarà stabilito nella concessione, e godrà di tutti i privilegi e favori dalle leggi del regno accordati alle vidazzioni, e non vi si potrà perciò introdurre alcun genere di bestiame, sotto le stesse pene, finchè lo stato della vegetazione nol permetta.

« Art. 23. Una giusta e sufficiente assegnazione a favore dei comuni avrà pure luogo negli altri territori demaniali, in cui quelli avranno sinora goduto dei soliti ademprivi.

« Dei terreni sopravvanzati il Governo si riserva di disporre od a favore degli altri comuni che ne abbisognano, od in altro modo che crederà più vantaggioso.

« Art. 24. La conservazione e l'uso dei boschi e delle selve, come pure l'uso degli altri ademprivi verranno regolati con apposite discipline, osservate intanto le leggi in vigore.

« Art. 27. Alle assegnazioni dei terreni demaniali verranno ammesse tutte le persone, i corpi morali, ed i pubblici stabilimenti capaci di acquistare a titolo di dominio, previo però per la Università, i collegi e le corporazioni contemplate nell'articolo 316 delle leggi del regno, uno speciale sovrano permesso.

« Art. 28. Qualora vi sieno dei comuni privi di prato fieno pel bestiame domito, il Governo si riserva di loro assegnarne uno sufficiente nei terreni demaniali con quelle condizioni e benigni riguardi che si ravviseranno convenienti.

« Art. 33. Semprechè i terreni demaniali disponibili sieno in quantità eccedente il numero dei coltivatori ed i bisogni della popolazione, nel cui distretto si trovano situati, non si farà più distinzione fra naturali e non naturali, fra nazionali ed esteri; ma verranno ammessi a parteciparne tutti quelli che vogliono stabilirvi dimora, oppure che dal Governo si riconoscano come aventi mezzi da coltivarli.

« Art. 45. I terreni demaniali divisibili a tenore delle regole stabilite verranno, ove già non lo siano, separati da quelli di proprietà dei particolari e dei comuni, in contraddittorio del regio demanio, dei Consigli comunitativi e degli aventi interesse, mediante atto di ricognizione, in cui se ne fieseranno esattamente i confini.

« Si separeranno anche quelli fra i demaniali che si lasciassero agli stessi comuni, oppure che ad altri venissero nuovamente assegnati per uso degli ademprivi.

« Art. 46. Di mano in mano che verrà riconosciuta e determinata la estensione territoriale suscettiva di coltivazione, di cui possa liberamente disporre il regio demanio, l'intendente generale delle nostre finanze nel regno avrà cura di notificare al pubblico con un suo

manifesto la quantità, la qualità, la situazione, e denominazione di tali terreni, con tutte quelle altre indicazioni che meglio varranno a far conoscere il genere di coltivazione e di prodotto, di cui saranno suscettivi.

« Art. 47. Le domande per ottenere assegnamento di terreni demaniali in proprietà od in dominio utile, saranno indirizzate all'intendente generale del regno, il quale vi provvederà conforme a quanto è stabilito nel presente regolamento.

« Art. 48. I terreni demaniali suscettivi di coltivazione che dal Governo verranno assegnati alle richiedenti, saranno divisi in diversi lotti proporzionati alla estensione dei terreni divisibili, al numero dei concorrenti, ed ai mezzi che ciascuno avrà di coltivarli.

« L'estensione dei lotti nei terreni imboschiti e montuosi potrà essere maggiore che nei terreni a maggese ed in pianura.

« Art. 50. Le questioni, che in occasione della separazione, divisione ed assegnamenti di terreni potessero eccitarsi relativamente alla regolarità ed al modo delle stesse operazioni, saranno risolte in via sommaria ed economica dagli intendenti provinciali, salvo solo il ricorso al vicerè, qualora le parti si credessero pregiudicate dai provvedimenti dei medesimi. Le controversie però relative alla proprietà ed altri diritti del terzo, saranno riserbate al tribunale competente a termini delle leggi del regno.

« Art. 51. Le operazioni relative alla separazione, divisione, limitazioni ed assegnamenti dei terreni, verranno eseguite dai periti a ciò destinati dal Governo, e conformemente alle istruzioni che loro verranno date.

« Art. 55. I terreni demaniali, di cui è menzione nell'articolo 18 del presente regolamento, potranno essere concessi alle richiedenti o a titolo di vendita o a titolo di enfiteusi perpetua. Tali concessioni potranno farsi secondo le istruzioni, che verranno date dall'intendente generale del regno.

« Art. 57. Il canone enfiteutico da corrispondersi annualmente alle regie finanze dal concessionario dovrà essere proporzionato alla qualità e bontà del terreno, ma in nessun caso potrà essere minore di soldi due e mezzo moneta del regno, ossia di centesimi ventiquattro moneta del Piemonte per ogni starello cagliaritano superficario. Potrà questo canone redimersi mediante pagamento del capitale che gli corrisponda al ragguglio del cento per cinque.

« Art. 58. Tutti gli atti di vendita e di concessione enfiteutica ed anche di assegnamenti fatti ai Comuni di beni demaniali, verranno spediti dall'Intendente generale delle nostre finanze del regno, col voto dell'avvocato fiscale generale patrimoniale, e verranno sempre sottoposti per mezzo del vicerè alla sovrana approvazione.

« Art. 60. Le concessioni di terreni gerbidi da dissodarsi saranno esenti dal pagamento del canone per anni cinque computandi dalla data delle medesime. Qualora nel corso di detti cinque anni, oltre al dissodamento dei terreni vi costruissero eziandio fabbriche rustiche

a vantaggio dell'agricoltura, l'esenzione suddetta sarà progressiva per altri cinque anni.

« Art. 62. Coloro che a termini del presente regolamento avranno partecipato alla divisione dei beni comunali, o all'assegnazione di quelli demaniali, saranno tenuti a disodarli ed a coltivarli entro lo spazio di cinque anni dal giorno della divisione o dell'assegnamento, sotto pena della decadenza tanto dalla concessione quanto dall'esenzione di pagamento del canone.

« Art. 63. Sarà parimenti vietato, sotto la stessa pena di cui nell'articolo precedente, di vendere o cedere i medesimi terreni in pagamento pel corso di dieci anni computandi dal giorno suddetto, eccettuato il caso di assegnamento degli stessi beni in dote, o di cessione dei medesimi in pagamento di quella, a favore dei congiunti del concessionario.

« Art. 64. Le alienazioni dei terreni demaniali, che avranno luogo dopo trascorsi li dieci anni fissati, o nei casi contemplati nell'articolo precedente, andranno soggette ad un laudemio a favore delle nostre finanze in ragione del due per cento per i terreni aperti, e dell'uno per cento per i terreni chiusi. »

Lo scopo e lo spirito delle suddette leggi venne dal Ministero assai chiaro spiegato ai Comuni colla lettera circolare del 28 agosto dello stesso anno 1830 nei §§ 5°, 6° e 9°.

« § 5° Fra i vantaggi di sopra accennati certamente tiene il primo luogo il grande inapprezzabile beneficio delle proprietà libere ed assolute, quali diventano in Sardegna col riscatto dei feudi, e colla surrogazione dell'anzidetta quota pecuniaria alle abolite feudali prestazioni.

« Se finora a chiudere terreni, e piantarvi alberi, ed introdurre nuovi generi di coltivazione ostava la circostanza o di non poterne disporre lo stesso feudatario, o la reversibilità d'un dominio precario, od un grave diritto signorile gravitante sul prodotto che uno proponevasi d'introdurre nel regno, ora tutti questi ostacoli cessano da per sé stessi; giacchè il proprietario del terreno potrà chiuderlo e farvi tutte le piantagioni, tutti i miglioramenti che saranno di suo gradimento; potrà disporne a favore di chi gli piace, senza tema di maggiori aggravii, senza rischio di evizione e rivendicazione del feudatario o del fisco.

« Quando i vantaggi delle proprietà assolute sieno ben intesi dai regnicoli, certamente che non potranno ravvisare se non che tenue il sacrificio della contribuzione pecuniaria per cui sono sottratti a tutti i vincoli che inceppavano dapprima il libero commercio e la libera coltivazione delle terre.

« § 6° Conviene poscia che gli stessi comuni si penetrino a fondo di una verità incontrastabile qual è la seguente: cioè che crescendo nel comune la coltivazione dei terreni, il numero e le ricchezze degli abitanti, scemerà necessariamente per ciascuna contribuyente la quota pecuniaria a lui imposta; avvegnachè, se per esempio, in un villaggio 1000 lire di contribuzioni trovansi ripartite fra duecento famiglie contribuenti (sup-

ponendole tutte della stessa consistenza pecuniaria) la quota di ciascuna famiglia sarà di lire 5. Che se queste famiglie crescono a quattrocento, nella stessa proporzione la quota spettante a ciascuna non sarà più se non che di lire 2 50. Ma questo vantaggio non ha certamente il sistema feudale, sotto il quale più cresce la popolazione e l'industria, s'aumentano bensì i redditi del feudatario, ma non ne ridonda alcun sollievo ai vassalli contribuenti.

« Tutti i comuni adunque devono essere interessati a dividere i beni comunali e a favorire l'assegnazione dei beni demaniali, procurando di metterli in coltivazione o per mezzo delle loro stesse braccia, od anche chiamandone dagli altri villaggi, se ne difettassero: giacchè crescendo il numero de' possidenti, scemerà la quota dei contribuenti.

« § 9° L'amministrazione comunale però dopo che avrà provveduto a facilitare il pagamento delle contribuzioni feudali, non deve arrestarsi a questo punto: ella deve cercare in ogni maniera di migliorare la propria condizione, e procurare anche di redimersi da questa stessa prestazione, com'è provveduto nell'articolo 14 della Carta reale sovra citata.

« L'attuale condizione finanziaria dei comuni certamente non poteva lasciare loro il menomo barlume di speranza di potere da sé riscattarsi dalla soggezione feudale. Il provvido Governo di S. M., venendo in soccorso, ed in luogo dei comuni stessi, si è assunto il grave peso di anticipare egli stesso ai feudatari e le annue rendite feudali calcolate per tutto il regno in lire sarde 250 mila, e un capitale annuo d'estinzione fissato in lire sarde 50 mila. Ma nel fare questo generoso sforzo le regie finanze del regno non vollero precludere la via dell'affrancamento a quei comuni, i quali si trovassero per avventura in circostanze tali da poterlo o tosto o tardi effettuare. E se questo affrancamento pare difficile nelle attuali circostanze per quei comuni che trovansi onerati di considerevoli somme, perchè molte e gravi appunto erano le feudali prestazioni, può bensì accadere che qualche altro villaggio popoloso e ricco, e perciò meno gravato, possa rinvenire il capitale necessario per l'estinzione del suo tributo feudale.

« Conviene pertanto che i comuni non si scoraggino a fronte degli odierni pesi e delle prime difficoltà. La forma d'un sistema antichissimo, al quale d'altronde tuttochè per sé stesso oneroso alle popolazioni, eransi conformate le costumanze, e le abitudini delle medesime e di chi le governava, non può operarsi in un sol mese, od in un sol anno; nè può andare acayra da qualcuno di quelli passeggeri inconvenienti, i quali sono inseparabili non solo dalle grandi transizioni delle nazioni da un grado all'altro d'incivilimento, ma ben anche da quelle stesse istituzioni che vengono considerate come parti predilette della sapienza delle genti più colte ed incivilite. Le nazioni che circondano la Sardegna, qual da minor, quale da maggior tempo trovavansi nelle stesse circostanze di quest'isola; ma la cessazione degli antichi sistemi abusivi, e lo slancio

dato alla proprietà, all'industria ed al commercio le portarono fra pochi anni a quella prosperità, della quale è senza dubbio grandemente suscettiva pure la Sardegna, camminando sulle vie legali del buon progresso. »

A queste disposizioni tennero poi dietro altre leggi le quali non solo non immutarono, ma confermarono anzi le basi e i principii sanzionati dal ridetto regolamento. Difatti con regio patenti del 24 agosto 1841 venne approvato un regolamento speciale per l'amministrazione dei beni demaniali della Sardegna, nel quale sono prescritte le norme per provvedere prontamente i comuni de' terreni demaniali di cui avessero bisogno, e per procedere a locazioni per l'appalto e per private convenzioni dei beni sopravvanzanti, uniformandosi nella percezione dei diritti per tali contratti alla tariffa annessa al regolamento.

Un altro regolamento speciale poi pel governo de' boschi e delle selve della Sardegna venne approvato con regio patenti del 14 settembre 1844, nel capo 2° del quale si provvede particolarmente, affinchè la pratica del diritto d'uso, volgarmente chiamati ademprivi, o di altri diritti di qualunque specie non possa convertirsi in abuso. E l'anzidetto regolamento venne poi a sua volta modificato nei suoi primi cinque titoli con un altro posteriore del 4 novembre 1851; li cui titoli più pertinenti a questa materia sono li primi quattro relativi alla conservazione dei boschi demaniali e comunali, ai diritti d'uso, alle consuetudini e tolleranze ne' boschi suddetti, al pascolo in essi permesso, col modo di profittarne, alla vendita, al taglio, ed affitto dei medesimi boschi, e ad alcune particolari proibizioni, onde evitare gli abusi degli ademprivi.

Le disposizioni infine del regolamento del 26 febbraio 1839 riguardante la vendita e la concessione in enfiteusi dei beni demaniali in genere furono modificate colla legge votata in Parlamento avente la data del 27 novembre 1852.

Sembra adunque potersi incontrastabilmente inferire che a fronte di tutte le leggi posteriori al riscatto dei feudi, la natura de' beni demaniali, le condizioni e la maniera di assegnarli ai comuni, le regole per amministrarli, concederli in locazione, o venderli, le prescrizioni e le cautele per esercitarvi gli ademprivi, ricevettero molte modificazioni. Di modo che nell'accordare compensi per gli ademprivi in questi terreni demaniali il Governo non potrebbe oggi scostarsi dalle norme sancite in queste recenti leggi.

Le cose sinora discorse e le leggi riferite mi dispensano di addentrarmi in lunghi ragionamenti per dimostrare che nè per ragione di riscatto, nè per ragione di alcuna annua quota di sdebitazione delle prestazioni pecuniarie surrogate alle feudali, i comuni acquistaron la proprietà de' terreni costituenti il demanio del feudo.

Basta gettare uno sguardo sopra i regi biglietti emanati dal 1838 sino al 1846 coi quali in esecuzione della real Carta degli 11 dicembre 1838 furono determinate

le somme da pagarsi da ciascun comune alle finanze in compenso delle prestazioni feudali per accertarsi che nessuna quota loro venne imposta per tale sdebitazione, od ammortizzazione come i finanzieri l'appellano. Avvegnachè il Governo trovò allora abbastanza grave il carico delle annue prestazioni, in danaro, senza sopracaricarli eziandio di quella quota di sdebitazione; ciò che si raccoglie dalle succennate istruzioni ministeriali del 28 agosto 1839, le quali chiariscono che i medesimi comuni non erano allora in grado, come nessuno lo fu mai nemmeno posteriormente, di redimersi da quelle prestazioni, secondo la facoltà loro fattane e che l'imposizione a carico de' comuni di siffatta quota d'ammortizzazione se fu per avventura nel pensiero del Governo, non fu ne' suoi atti.

E qui colla scorta delle memorie che mi rimasero della maniera colla quale si procedette al riparto fra i comuni delle somme pecuniarie redimibili ed irredimibili, e dello scopo pel quale si lasciarono a libere mani del Governo i terreni demaniali, io mi sforzerò di recare in questa materia maggior luce che per me si potrà, lasciando giudice il Senato delle conseguenze de' provvedimenti che dal Governo furono dati, e di quelli che per avventura fossero stati nel suo preconcepito disegno, ma che non vennero sinora tradotti in legge alcuna.

Oggetto di gravissime discussioni fu nel Ministero di Sardegna il punto se si dovessero addossare ai comuni in tutto, ovvero con qualche diminuzione, il compenso in danaro di cui le finanze si assumevano l'incarico verso i feudatari coll'iscrizione delle loro rendite sul debito pubblico.

Vari abbozzi vennero a tal uopo redatti, de' quali uno, me ne sovvengo, abbraccia non solo tutte le somme suddette, ma eziandio l'ammontare dell'uno per cento inscritti sul debito pubblico del regno per ammortizzazione del medesimo.

Questo abbozzo faceva ascendere le annue prestazioni de' comuni ad una somma totale eccedente le 850 mila lire.

A fronte di questa grave somma, a fronte di quanto si era precedentemente detto specialmente nella Carta reale dell'11 dicembre 1838 e tenuto conto de' riflessi di poi consegnati nella lettera circolare del 28 agosto 1839, si addivenne alla detrazione di 250 mila lire circa dal totale ammontare delle annue prestazioni pecuniarie imposte a carico dei comuni.

Io non posso citare la somma precisa perchè le memorie a questo riguardo non si trovano ora presso di me, ma rimasero alla mia villa. Ritengo però in massa le cifre per approssimazione.

Con tale detrazione venivano a porsi a carico delle finanze tutte le suddette 250 mila lire; nell'esecuzione di tale operazione non si dichiarò, per quanto io sappia, se la deduzione delle lire 250 mila fosse operata intieramente sulle annue prestazioni, ovvero anche sopra tutta o parte della cifra corrispondente a quella dell'annua ammortizzazione.

Il signor ministro delle finanze nelle osservazioni a

questo riguardo rassegnate al Senato nella seduta di ieri imprese a dimostrare che non vi era documento che stabilisse essersi lasciato a carico de' comuni quella quota d'ammortizzazione, ma al contrario che tutto il complesso delle prestazioni messe a carico de' medesimi, essendo di molto inferiori alle annue somme iscritte sul debito pubblico, quella quota d'ammortizzazione non era mai stata a carico de' comuni suddetti.

A questo proposito io mi permetterò solo di soggiungere quivi i riflessi che tornarono il Ministero dal porre a carico de' comuni la quota d'ammortizzazione: la prima fu quella degli oneri già gravi che loro venivano imposti, e la seconda era quella dell'imbarazzo e delle gelosie che avrebbero potuto eccitare le annue estrazioni, i rispettivi capitali di ammortizzazione che si sarebbero pagati, e intorno ai quali si erano già destati alcuni susurri.

Vale a dire le iscrizioni estinte avrebbero esse profittato a tutti i comuni indistintamente in proporzione dell'ammontare della quota di ammortizzazione, od avrebbero esse approfittato esclusivamente ai comuni del feudo cui si riferivano quelle iscrizioni, quando pure si potesse riconoscere la loro provenienza?

L'operazione del riscatto, quella del riparto delle somme pecuniarie essendo seguita feudo per feudo, pareva che anche l'operazione dello sdebitamento del capitale dovesse operarsi nello stesso modo; ma l'operazione riesciva intricatissima. Si dependè adunque la quota imbarazzante.

Quand'anche poi un comune avesse operato il proprio riscatto dalle prestazioni feudali o nel modo preveduto dal suddetto articolo 14 dalla Carta reale 11 dicembre 1838, ovvero per mezzo di un'annua quota di ammortizzazione, esso andrebbe bensì esente verso le finanze dal corrispondere loro le annue prestazioni, ma non avrebbe mai acquistato il dominio de' beni demaniali, rimasti estranei all'operazione di quel parziale riscatto.

Un'altra osservazione aggiungerò ancora per ciò che riguarda lo scopo velato pel quale il Governo si riservava la libera disponibilità de' beni demaniali, quella cioè di convertirle nel riscatto delle decime, le quali negli anni precedenti si facevano ascendere ad un milione annuo, nella quale intenzione del Governo della Sardegna del 1838 (ventun'anno or sono), io non posso a meno che cadere pienamente d'accordo coll'onorevole mio collega il cav. Musio.

Tutta la quistione sta quindi nel decidere se quella intenzione sia stata talmente legata all'attuale Governo, sì che non possa ripudiarne l'esecuzione. Nel quale argomento io temo che la questione non solo sia stata pregiudicata, ma definitivamente decisa colla legge abolitiva delle decime votata dal Parlamento nel 27 dicembre 1851.

Brevi parole mi occorrono riguardo alla convenienza o non di lasciare in facoltà degli interessati di chiedere o di offrire compenso per la cessazione degli ademprivi, perchè se l'interesse del popolo esige che dentro più stretti limiti si esercitino gli ademprivi, sono da evi-

tarsi leggi che trattino una parte dell'isola diversamente da un'altra, e da scansare le incertezze indeterminate delle condizioni rurali degli abitanti.

Poche osservazioni al fine aggiungerò circa la natura ossia alla qualità del compenso da concedersi a coloro che godono degli ademprivi, avvegnachè codesti diritti avendo per iscopo di soddisfare a' bisogni locali e famigliari ne' terreni stessi soggetti a questi ademprivi, invano si potrebbe andare all'incontro degli anzidetti bisogni dando danaro e non terre, perchè o quello si spenderebbe diversamente ed insoddisfatti rimarrebbero i bisogni, ovvero converrebbe erogarlo nell'acquisto de' terreni necessari a sopperire a quei bisogni, ed allora torna più acconcio il dare il compenso ne' terreni medesimi.

Assai più intricata riesce la questione relativa alla quota de' terreni da accordarsi per tale compenso, intorno alla quale, eliminato colli sovra addotti ragionamenti il sistema di coloro che attribuiscono ai comuni l'intera proprietà de' terreni demaniali, due sono i partiti od opinioni che vennero messe in campo.

**PENSAMENTI.** Credo opportuno di osservare che sarebbe il caso di rimandare questa parte di ragionamento alla discussione dell'articolo 8, non trattandosi al presente che di osservazioni generali sul complesso della legge.

**MASSA-SALUZZO.** Io mi restringerò dunque, secondo il savio avviso dell'onorevole signor presidente, a fare un riepilogo delle mie osservazioni, e questo riepilogo è il seguente:

1° Che non può rinvocarsi in dubbio la legittima esistenza de' dritti d'ademprivi, sebbene i medesimi uniti alla comunione e alla libertà de' piccoli sieno sempre stati un grande ostacolo all'attuazione di tutte le leggi promotrici dell'agricoltura e dell'industria.

2° Che dopo il riscatto dei feudi i beni feudali che non appartenevano nè ai privati, nè ai comuni diventarono beni del demanio dello Stato esenti da ogni soggezione feudale come i privati e comunali, quantunque gli uni e gli altri ne traessero qualche utile in forza di un corrispettivo, o dei così detti ademprivi, o di qualunque altro uso.

3° Che il corrispettivo, le condizioni e le forme colle quali deggiono assegnarsi, alienarsi, amministrarsi codesti terreni demaniali sono determinate dalle leggi emanate dopo il riscatto dei feudi, le quali modificarono necessariamente le leggi e la giurisprudenza antica relativa agli obblighi dei feudatarii verso i loro vassalli.

4° Che dai comuni non si è operato alcun riscatto dalle prestazioni feudali, nè pagata alcuna somma per ammortizzazione del loro annuo debito; che quand'anche ciò avessero eseguito si sarebbero riscattati da quelle prestazioni, ma non avrebbero pagato il prezzo dei beni demaniali.

5° Che dovendosi accordare ai comuni un compenso per la cessazione de' loro ademprivi sui beni demaniali, non havvi altro utile mezzo che l'assegnamento ai medesimi di una quota stessa di quei terreni su cui eser-

citano tali diritti; ma che non conviene lasciare la concessione degli ademprivi nella indeterminata cerchia di una semplice facoltà.

6° Che qualora fosse eseguibile l'assegnamento di questi terreni demaniali secondo i vari e positivi bisogni d'ogni e singolo comune, questo metodo sarebbe da adottarsi come il più equo ed il più appagante per i comuni e pel Governo stesso.

7° Che però questo assegnamento comune per comune dopo 20 anni trascorsi dalla pubblicazione del regolamento del 1839 non ha potuto eseguirsi che fra 37 comunità, e che le difficoltà incontrate dalle Commissioni amministrative create nel 1854 non lasciano speranza di condurre a termine questa bisogna se non a ben tarda età, qualora si segua l'antico sistema.

8° Che nel bivio o di lasciare incompiuti i benefizii del riscatto de' feudi e del consolidamento delle proprietà territoriali dall'Isola, o di riuscir a qualche inesattezza nell'assegnazione di terreni demaniali a qualche comune, prevaler debbono le norme d'una savia economia pubblica alle rigorose esigenze della giustizia.

9° Che in questa bisogna dovendo procedersi con calcoli approssimativi, con elementi di presunzione, e di verosimiglianza non si debbe omettere che i comuni posseggono una superficie di 442,398 ettari, dei quali 81,381 soltanto coltivi; 341,448 terreni incolti, e 69,568 tra boschi e selva. Che a fronte della grande estensione di beni comunali ancora incolti non si scorge necessità alcuna di largheggiare nell'assegnamento di beni demaniali.

Il peggiore stato morale di un paese è l'incertezza delle sue sorti.

In Sardegna è antica e forte la gara tra la pastorizia e l'agricoltura.

La quistione degli ademprivi tiene da lungo tempo gli spiriti agitati.

Che il potere legislativo pronunzi un definitivo verdetto. La calma rientrerà negli animi. L'agricoltura e la pastorizia conoscendo meglio i limiti de' loro diritti si daranno una volta un fraterno abbraccio, e l'anima immortale del magnanimo re che volle redimere la Sardegna da tutte le sue angoscie sorriderà benigna al compimento di quelle riforme che erano in cima del suo pensiero e dei suoi desiderii.

Così la tranquillità della Sardegna accrescerà la forza della Nazione ne' tempi procellosi incontro ai quali dessa è spinta.

**PRESIDENTE.** La parola è al commissario regio.

**SENATA FRANCESCO MARIA, commissario regio.** Siccome il mio discorso dovrà essere alquanto lungo, forse il Senato, stante l'ora avanzata, non vorrà udirlo per intero, e non potrà terminarlo che in altra seduta: tuttavia io sono agli ordini del Senato, e se il Senato crede che io debba parlare ora, io sono pronto; ma lo prevengo che il mio discorso sarà piuttosto lungo, e perciò se qualche altro degli onorevoli senatori intende rispondere al signor senatore Massa Saluzzo, sarà meglio che abbia prima di me la parola, tanto più che

io parlerò nello stesso senso dell'onorevole senatore preopinante.

**PRESIDENTE.** Se qualche senatore vuol parlare, ne ha facoltà.

Non chiedendoci da nessuno la parola, io la mantengo al signor commissario regio.

**SENATA FRANCESCO MARIA, commissario regio.** Io incomincerò adunque il mio discorso, salvo a terminarlo in altra seduta.

Signori Senatori, prima che il Senato chiuda la discussione generale sopra questo importantissimo progetto di legge, interessa al Governo di dare ancora una risposta alquanto più decisiva all'ultima replica che l'onorevole signor senatore Musio nella tornata di ieri faceva dopo le amplissime spiegazioni fornitigli dal signor ministro delle finanze; interessa al Ministero che il Senato non passi all'esame di alcuno degli articoli di questo progetto medesimo sotto l'impressione di alcuno di quei principii che l'onorevole signor senatore Musio ha con tanti speciosi argomenti sviluppato nell'opuscolo, che ciascun di voi, o signori, ha avuto campo di leggere e di attentamente ponderare.....

**MUSIO (Interrompendo).** Io ho poi mutato sistema; ho letto dei documenti..... dunque questa confutazione prolungata.....

**SENATA FRANCESCO MARIA, commissario regio (Con forza).** Parlerò anche dei documenti, e muterò il sistema anche di più se le piacerà. Quest'opuscolo, sebbene in ragion di tempo sia l'ultimo, egli è incontestabilmente il primo fra tutte le polemiche, alle quali il presente progetto di legge ha porto occasione o pretesto, sia per la sua estrinseca forma, sia per il prestigio che gli viene dall'elevata posizione ufficiale dell'autore, e dalla fama di sua molta dottrina ed esperienza negli affari giuridici ed amministrativi della Sardegna.

L'onorevole signor senatore Musio in quel suo scritto, e nella seduta precedente, ha ripetutamente conchiuso che il progetto di legge presentato dal Ministero è erroneo nei suoi principii fondamentali, è infelice nei mezzi d'esecuzione, è ingiusto nei suoi effetti, è contrario alle leggi ed alla giurisprudenza, è contrario alla Carta reale del 26 febbraio 1839, è dannoso ai comuni, e più dannoso allo Stato, e contrario allo intendimento del Governo, il quale intese ad una solenne consecrazione legislativa della giurisprudenza, e non all'impossibile abrogazione della Carta reale precitata, e in sostanza indegno del secolo in cui viviamo.

Investito dell'onorevole mandato di difendere il progetto di legge prima avanti la Camera dei deputati, ed ora avanti questo augusto Consesso, tanto più stretto è per me il debito di giustificarlo dalle fatté accuse, quanto più, nel concetto dell'onorevole signor senatore Musio, all'accettazione di questa legge nell'altra Camera possano aver contribuito alcuni errori di diritto e di fatto, nei quali lungo quella discussione io ebbi ad incappare, secondo egli pensa.

Questi errori, dice l'onorevole senatore Musio, non

possono essere rimasti innocui, e quindi il rettificarli in ora è una dura, ma inevitabile necessità. Ciò importa quanto dire, signori, che se quelle asserzioni mie, credute verità nell'altra Camera, possono avere giovato alla accettazione della legge, l'averle poi chiarite errori può trarre il Senato in una contraria sentenza: dal che consegue che neppur io posso sottrarmi alla non meno penosa necessità di dimostrare che quelli errori di diritto e di fatto non sussistono in modo alcuno.

Accingendomi a farlo io non posso dissimularvi, o signori, la grande trepidazione dell'animo mio; me ne impone moltissimo la venerevole maestà di questo luogo, me ne impone non poco il conosciuto valore dell'egregio avversario; epperò prego il Senato di voler sorreggere la debolezza delle mie forze colla benevola e cortese attenzione sua.

L'onorevole signor senatore Musio dice questa legge contraria all'intenzione del Governo. Io non potrò giustificare da questa censura perchè non mi è dato di afferrare il vero significato, l'importanza reale di queste parole; non mi è dato di comprendere come al Ministero che presenta al Parlamento una legge, la discute e la vince, si possa venir dicendo che ha presentata e discussa una legge che non intendeva di presentare, nè di discutere. La formola adoperata per esprimere questo concetto non ha l'impronta di quella caratteristica chiarezza di quella precisione colla quale l'onorevole senatore Musio è uso ad esprimere le idee sue.

È noto al Senato per quali vicissitudini sia passato il progetto di cui ci occupiamo. Come legge di carattere finanziario presentata inizialmente alla Camera elettiva nel giugno 1857, essa fu ne' suoi principii, nelle sue basi fondamentali non solamente approvata, ma applaudita dai Consigli amministrativi di Sardegna, dalla reale Accademia agraria ed economica di Cagliari, e persino dalla stampa periodica. E qui credo opportuno di notare che qualche differenza che si osservi nelle deliberazioni di quei corpi costituiti, posteriori quasi di un anno alle prime, debba unicamente ripetersi dacchè tra il primo ed il secondo progetto essendovi differenze essenziali, i medesimi corpi costituiti, i quali aderirono al primo, disapprovarono per tal motivo il secondo.

In quella sessione il progetto non poté essere discusso, la legislatura precedente fu chiusa; fu inaugurata la attuale. Era necessità che il Governo ripresentasse il progetto come lo ripresentò nel febbraio 1858.

Questo secondo progetto parve, come disai, a quei corpi costituiti ed a molte altre persone competenti informato in qualche parte a principii diversi. La prima Commissione parlamentare lo modificò sostanzialmente, il Governo riconobbe la convenienza, il bisogno di riformarlo, di migliorarlo in molte parti nella sostanza ed a seconda dei desiderii esternati dai corpi medesimi di meglio coordinarne le disposizioni, di formularlo insomma tale quale fu alla Camera elettiva e a voi, o signori, presentato per l'attuale discussione.

Da due anni adunque il problema difficilissimo degli

adempri è nel dominio del Parlamento e del pubblico; da due anni egli fornisce tema di lucubrazione per la stampa periodica, oggetto di discussione e di polemiche per tutte le persone più o meno competenti a portarne giudizio.

Ora, io non posso comprendere il perchè una volta che l'onorevole senatore Musio dissentendo quasi dagli altri tutti riconosceva questo progetto informato da principii ingiusti, dannosi per i comuni, rovinosi per lo Stato, abbia differito a venire in soccorso del Governo e dei comuni colla sua esperienza e dottrina sua, sino a che questo progetto medesimo fosse discusso ed approvato nell'altro ramo del Parlamento, con quei medesimi principii, con quelle medesime basi che egli riputava ingiuste, irrazionali e perniciose.

Questo soccorso che oggi in verità giunge alquanto tardivo, sarebbe stato assai più opportuno sullo scorcio del 1857; e quando il Ministero si fosse associato alla opinione dell'onorevole senatore Musio, avrebbe facilmente riconosciuto non solo l'inutilità dell'opera sussidiaria di un commissario regio, e della mia specialmente, ma anche l'inutilità di presentare una legge.

Ma non potendo io, nè volendo investigare le vere cagioni di questo ritardato suo soccorso, mi proverò invece a dimostrarvi che gli errori da lui attribuitimi non sussistono.

Io sono persuaso che ciascheduno di voi, o signori, avrà tenuto dietro alla lunga ed animata discussione che in proposito di questa legge ebbe luogo nell'altro recinto. Due degli oppositori ne impegnavano il fondamentale principio, quella base in sostanza senza la quale non poteva esservi più legge; essi dicevano appartenere ai comuni il dominio di quei fondi che il Governo chiedeva facoltà di cedere per la metà o per un terzo ai comuni medesimi in compenso dei diritti di ademprio; essi negavano in sostanza l'esistenza in Sardegna di un demanio già baronale, ora regio, più o meno libero, più o meno vincolato al diritto di uso in favore dei comuni, perciocchè dicevano, tali fondi appartenevano già ad essi *ab antiquo*, e più specialmente dacchè i comuni medesimi pagarono gl'interessi ed i capitali dei valori attribuiti ai terreni già feudali, dei quali ciascuno nel suo particolare era per legge obbligato ad operare il riscatto.

Non tema il Senato che io voglia ripetere le ragioni colle quali quegli oppositori della legge sostenevano l'assunto loro, e nemmeno quelle colle quali io mi sforzai a confutarle.

Pur troppo nel corso di questa discussione mi toccherà di farlo, giacchè le teorie che allora si facevano valere per sostenere il dominio dei comuni furono nella massima parte, sebbene con forme per verità più seducenti, riprodotte dall'onorevole senatore Musio a sostegno della sua teoria del condominio.

Però mi consenta il Senato che io tanto ne dica quanto è necessario per giustificarmi dagli attribuitimi errori di diritto e di fatto.

Essi sono tre: il primo consiste nell'aver io asserito

a proposito del riscatto del feudo d'Arcais che *larghe condizioni furono fatte a quel marchese.*

Il secondo nell'aver, per quanto egli ne crede, supposto che per legge fosse imposta ai comuni una quota d'ammortizzazione.

Il terzo nell'aver io asserito che i comuni furono esonerati di una parte di quei carichi ai quali, per conseguenza del riscatto feudale, avrebbero dovuto sottostare per disposizione di leggi.

Riportandomi ai resoconti ufficiali di quella seduta, anche per dimostrare la necessità in che io versava di citare i diversi atti legislativi riferentisi al riscatto dei feudi, spiegarne lo scopo e lo spirito, per meglio rispondere ai miei avversari, dirò all'onorevole signor senatore Musio, che quando io dissi, *larghe condizioni furono fatte al marchese d'Arcais*, io conosceva i documenti tutti che alla pratica medesima si riferivano.

Io conosceva le deliberazioni della delegazione dei feudi del 5 ottobre 1836 e 10 febbraio 1838; i pareri del supremo Consiglio di Sardegna del 22 dicembre 1837 e 31 marzo 1838; l'istrumento 26 aprile 1838 dove è scritto, *che il signor marchese d'Arcais, sapendo di essere, a termini dell'editto 30 giugno 1837, obbligato a meglio accertare e liquidare la cifra netta del suo reddito feudale in contraddittorio dei 27 comuni dei tre Campidani d'Oristano, e prevedendo che la discussione contraddittoria avrebbe protratto troppo in lungo la definizione di quella pratica, aveva meglio creduto* (noti bene il Senato queste parole), *attenendosi alle precedenti osservazioni dei comuni medesimi, di entrare in trattative dirette col regio Governo per il riscatto del suo feudo.*

Io sapeva che mentre il prefato marchese consegnava il reddito netto del suo feudo in lire sarde 29,649, esso venne ridotto dalla delegazione dei feudi colla prima sua deliberazione da me citata a sole lire 14,496, e che per le ragioni addotte appunto nel suo opuscolo dall'onorevole signor senatore Musio il governo di S. M. volentieri e con molta disposizione di favore accolse l'offerta volontaria di riscatto che dal marchese d'Arcais gli venne fatta; ed era naturale, era logico, o signori, il presumere che se nel sistema dell'onorevole senatore Musio tutto il segreto degli affari feudali consisteva in ciò che un feudatario potesse determinarsi ad offrire spontaneamente il riscatto, perchè si sperava che avrebbe avuti imitatori e seguaci, il trattamento da accordarglisi fosse largo, fosse generoso, non in sole parole, ma in fatti.

Io sapeva che sotto questa impressione di favore furono aperte le trattative tra il marchese d'Arcais e il Ministero di Sardegna.

Sapeva che per base si era combinato che al marchese si guarentisse un reddito annuo di lire sarde 20 mila corrispondente al capitale di lire 400 mila, e che questo capitale gli si dovesse pagare, porzione mediante cessione di fondi demaniali, porzione in danaro ed a rate, porzione mediante iscrizione di cedole sul nuovo debito pubblico feudale.

Sapeva che il marchese aderiva ad accettare in par-

ziale compenso la tonnara di Flumentorgio per lire sarde 100 mila, la peschiera di Arcais e Zesfaliu per lire sarde 39 mila, la peschiera di Su fundali nello stagno di Cagliari per lire sarde 22,500, il salto detto di *Ungoni forru* per egual somma, e finalmente il prato naturale di Simaxis per lire 5000.

Il supremo reale Consiglio di Sardegna, nel quale sedevano tre degli onorevoli membri di questa Camera, non era sulle prime molto propenso ad accettare le basi di queste trattative. Quel grave consesso osservava prima di tutto che al signor marchese d'Arcais si cedevano in assoluta proprietà e disponibilità fondi demaniali per la somma di lire 180 mila sarde, e che tutti erano suscettibili d'aumento progressivo nel frutto e nel valore capitale: che a parte di questa somma, dovendo egli percevere dalle regie finanze altre 220 mila lire, veniva con queste sole a percevere dopo solo 70 anni quasi il doppio del prezzo che l'autore don Damiano Nurrù aveva sborsato per il primo acquisto delle feudali ragioni.

Diceva il Consiglio supremo non essere ciò molto in armonia colle disposizioni del regio editto 30 giugno 1836, nelli di cui articoli 8 e 9 era detto che così nel coltivare le trattative come nel determinare la cifra del compenso dovesse averi riguardo alla somma sborsata per l'iniziale acquisizione delle ragioni feudali.

Dopo questo parere del supremo Consiglio, nuove informazioni furono chieste alla regia delegazione feudale di Cagliari, e questa rinforzava quelle ragioni di dissenso, osservando che i redditi civili dei tre Campidani di Oristano, componenti il marchesato d'Arcais, furono con istrumento 20 agosto 1777 alienati dal demanio dello Stato a don Damiano Nurrù per la somma di lire sarde 137 mila; che di queste 107 mila rappresentavano il prezzo dei redditi feudali appaltati appunto in quell'anno nella somma di lire 4287, la quale corrispondeva al capitale suespresso; che le rimanenti lire 28,000 servivano per la concessione del titolo marchionale e per l'impropriazione del feudo.

Soggiungeva la delegazione di Cagliari, che gli ultimi cinque appalti di sei anni ciascuno per la tonnara di Flumentorgio davano una media annua di lire sarde 6900 a favore del regio tesoro, ciocchè rappresentava un capitale di 138,000 lire e non di 100,000 solamente. Per ultimo diceva la delegazione feudale, che quand'anche si volesse abbondare nell'ammettere a favore del marchese d'Arcais il reddito netto piuttosto in una cifra, che in un'altra, esso difficilmente avrebbe mai potuto superare le lire 16,799, cosicchè quando al marchese si corrispondeva il capitale di 335,984 lire, egli avrebbe ricevuto un compenso più equo di tutte le ragioni sue.

Il supremo Consiglio, nuovamente consultato dopo questa informazione, e mosso più che da altro da considerazioni d'alta convenienza politica, ammise la somma del reddito in 20,000 lire, quella del riscatto in lire 400 mila, e il valore della tonnara in 100,000 lire; ed il Governo invece di ripartire sui ventisette comuni tutte le lire 20,000 corrispondenti a quel capitale, non ne

TORNATA DEL 16 APRILE 1859

riparti che 18,399, come risulta dagli annui bilanci. Proponeva il supremo Consiglio che almeno dal totale di questa somma . . . . .

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole regio commissario a volerai restringere a quanto più direttamente si riferisce alla quistione.

**SENZA FRANCESCO MARIA, commissario regio.** Credo di dover discendere a questi particolari perchè il Senato non deve votar questa legge restando sotto la impressione di alcune di quelle considerazioni nell'opuscolo sviluppata.

Il supremo Consiglio proponeva nel suo parere, che di questa somma totale, il sedicesimo, in lire 25,000, fosse sottratto in grazia della rinunzia che il Governo faceva a qualunque suo diritto di eventuale reversibilità del feudo alla Corona per l'estinzione delle linee chiamate alla successione. Ebbene, o signori, neppur questa somma fu detratta! Il marchese d'Arcais ebbe tutte le 400,000 lire ed il Governo non ripartì sui comuni che la somma enunciata.

Dopo ciò chiedo al Senato, se io avessi ragione di dire che larghe condizioni furono fatte al marchese d'Arcais, e se io abbia motivi per rettificare, come l'onore-

vole signor senatore Musio mi invitava a fare, l'errore patito in quella circostanza. La nuda e semplice verità dei fatti si fa che il Governo voleva nel marchese di Arcais dare agli altri feudatari della Sardegna un esempio degno d'imitazione, una caparra di generoso e benevolo trattamento. Il marchese d'Arcais ha dato l'esempio e fece bene; vide favorevoli le circostanze per vantaggiare gli interessi suoi: se ne prevalse, nessuno può censurarlo. Ma non si venga a dire che il marchese d'Arcais fece dei sacrifici e che il Governo fece dei lucri, perchè l'asserirlo urta direttamente con tutte le carte relative a quell'affare. Fortunatamente per me e più fortunatamente per il Senato, che ha la pazienza d'ascoltarmi, io potrò con meno lunghi ragionamenti purgarmi degli altri due appunti che mi ha fatto l'onorevole senatore Musio.

**PRESIDENTE.** L'ora essendo molto avanzata, parmi conveniente di rimandare il seguito della discussione alla prossima seduta, che sarà fissata per lunedì alle ore due.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.